



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30-06-2021

OGGETTO: Rinvio al 2022 della Contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di giugno, alle ore **19:15**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	BOCCACCI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	TARQUINI GIULIANO	CONSIGLIERE	ASSENTE
6.	LUCARELLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	PACITTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	ASSENTE
8.	RICOTTI ALESSIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	SAULLI MAURO	CONSIGLIERE	ASSENTE
10.	CONTI REGINA	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. TADDEI Luigi, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 249

Pubblicato dal 08-07-2021

Al 23-07-2021 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to SERANI PIERINA

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti l'art 227 , commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il cui comma 2 è stato modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che recita:

1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali...”;

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020 avente ad oggetto “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale” il quale dispone all'articolo unico che “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto*”

Considerato che il Consiglio, con propria deliberazione n. 28 del 24/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si era già avvalso della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL allora vigente, di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e che il rendiconto della gestione 2019 veniva approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25/05/2021 avente ad oggetto:” Rinvio all'esercizio 2021 della tenuta della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e dell'elaborazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000”

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Castel Sant'Angelo rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;
Considerato che il Comune di Castel Sant'Angelo non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria, secondo quanto disposto dall'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020, un'apposita deliberazione della Giunta Comunale, la quale va trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

Considerato altresì, come richiamato nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020 *“che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato”* pertanto *“la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL ...rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL”*

Ritenuto di doversi avvalere delle predette facoltà al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di rinviare all'esercizio 2021 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

2. di dare atto che al rendiconto della gestione 2020 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con modalità semplificate individuate nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario:
 - di trasmettere copia della presente delibera all'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente e alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;
 - di trasmettere, ad intervenuta approvazione del rendiconto della gestione 2020 da parte del Consiglio Comunale, alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 senza l'invio del conto economico, dell'allegato h) concernente i costi per missione, dei moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato;

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Rinvio al 2022 della Contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-07-2021

Castel Sant' Angelo Lì 08-07-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to PIERINA SERANI

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri
